

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 183

22° anno

19 luglio 1979

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

.....

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

79/639/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 15 giugno 1979, che fissa le modalità di applicazione della decisione 77/706/CEE del Consiglio** 1

79/640/CEE :

- ★ **Direttiva della Commissione, del 21 giugno 1979, che modifica gli allegati della direttiva 77/576/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro** 11

79/641/CEE :

- ★ **Direttiva della Commissione, del 27 giugno 1979, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi** 13

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 1979

che fissa le modalità di applicazione della decisione 77/706/CEE del Consiglio

(79/639/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 77/706/CEE del Consiglio, del 7 novembre 1977, che fissa un obiettivo comunitario di riduzione del consumo di energia primaria in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

previa consultazione degli Stati membri in conformità dell'articolo 5 della decisione suddetta,

considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 1729/76 del 21 giugno 1976, concernente la comunicazione di informazioni sulla situazione dell'approvvigionamento energetico della Comunità ⁽²⁾ ;

considerando che la Commissione ha adottato la decisione 78/890/CEE del 28 settembre 1978, relativa all'applicazione della decisione 77/186/CEE del Consiglio riguardante l'esportazione di petrolio greggio e di prodotti petroliferi da uno Stato membro all'altro in caso di difficoltà di approvvigionamento ⁽³⁾ ;

considerando che la decisione 77/706/CEE prevede all'articolo 1, paragrafo 1, che, qualora in uno o più

Stati membri si presentino difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa e dopo aver consultato il gruppo di cui alla direttiva 73/238/CEE, possa fissare come obiettivo per l'insieme della Comunità una riduzione del consumo di prodotti petroliferi fino al 10 % del consumo normale ;

considerando che la decisione 77/706/CEE prevede, all'articolo 1, paragrafo 2, che, alla scadenza di un periodo di due mesi a decorrere dall'applicazione dell'articolo 1, la Commissione possa proporre al Consiglio, allo scopo di salvaguardare l'unità del mercato e fare in modo che tutti gli utilizzatori di energia nella Comunità sostengano un'equa parte delle difficoltà risultanti dalla crisi, un nuovo obiettivo di riduzione, che può raggiungere il 10 % del consumo normale, applicato ai singoli paesi in modo differenziato, a seguito del quale le quantità risparmiate sono ripartite fra gli Stati membri ;

considerando che la decisione 77/706/CEE stabilisce, all'articolo 1, paragrafo 2, che, nel caso di un deficit più rilevante, la Commissione possa proporre al Consiglio che l'obiettivo di riduzione sia portato oltre il 10 % ed esteso ad altre forme di energia ;

considerando che una ripartizione fra gli Stati membri delle quantità risparmiate in seguito all'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione 77/706/CEE, può implicare un supplemento di spesa la cui valutazione ed il cui regolamento sono di competenza delle parti in causa ma che, su richiesta di uno

⁽¹⁾ GU n. L 292 del 16. 11. 1977, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 23. 7. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 311 del 4. 11. 1978, pag. 13.

Stato membro, la Commissione deve poter comunicare raccomandazioni e pareri agli Stati membri interessati onde facilitare l'accordo fra gli Stati membri in materia di supplementi di spese ;

considerando che per assolvere tali compiti la Commissione deve avere una esatta conoscenza della situazione energetica degli Stati membri, del loro approvvigionamento in petrolio greggio e in prodotti petroliferi, delle reali possibilità di sostituzione esistenti fra le varie forme di energia e dei provvedimenti nazionali presi per ridurre il consumo di energia negli Stati membri ; che a tal fine gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni necessarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Per l'applicazione della presente decisione i concetti di :

- a) « consumo normale di petrolio greggio e di prodotti petroliferi »,
- b) « periodo di base »,
- c) « deficit nell'approvvigionamento » e
- d) « approvvigionamento normale »,

sono definiti rispettivamente alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 1 della decisione 78/890/CEE.

2. Per l'applicazione della presente decisione, si deve intendere per :

- a) « consumo normale di energia », il consumo giornaliero medio registrato nel corso di un periodo di base, ossia :
 produzione interna di risorse primarie,
 più importazioni,
 più quantitativi ricevuti dai paesi della Comunità,
 meno le esportazioni,
 meno le forniture ai paesi della Comunità,
 più o meno le variazioni delle scorte.
 I buncheraggi marittimi sono considerati come esportazioni ;
- b) « prodotti petroliferi sostituibili », le quantità di olio combustibile pesante consumate nelle centrali elettriche e, se necessario, in altri settori dell'industria, incluse le centrali degli autoproduttori, constatate a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 ;
- c) « energia sostituibile », tutta l'energia consumata nelle centrali elettriche e, se necessario, in altri set-

tori dell'industria, incluse le centrali degli autoproduttori, constatate a norma dell'articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 2

1. L'importo delle riduzioni differenziali per i prodotti petroliferi sostituibili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della decisione 77/706/CEE, non supererà la capacità di sostituzione effettiva esistente nel momento in cui sopravvengono delle difficoltà di approvvigionamento, come previsto al paragrafo 2 seguente.

2. Il gruppo di cui alla direttiva 73/238/CEE esaminerà, ogni anno e in caso di difficoltà di approvvigionamento, le possibilità di sostituzione negli Stati membri dei prodotti petroliferi definiti come soddisfacenti in primo luogo i bisogni di olio combustibile pesante destinato alle centrali elettriche, tenendo conto anche delle possibilità di sostituzione dell'olio combustibile pesante in altri rami dell'industria, comprese le centrali degli autoproduttori, in base a dati statistici forniti dagli Stati membri alla Commissione, in virtù dell'articolo 10. In seguito a tale esame la Commissione prenderà nota delle possibilità di sostituzione così determinate.

Articolo 3

1. Allorché la Commissione, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 77/706/CEE, fissa un obiettivo di riduzione del consumo di prodotti petroliferi che può raggiungere il 10 % del consumo normale, essa tiene conto, in particolare :

- della situazione globale dell'approvvigionamento in prodotti petroliferi,
- della situazione degli approvvigionamenti in ciascuno degli Stati membri,
- delle misure prese dagli Stati membri per ridurre i consumi,
- degli impegni internazionali sottoscritti dagli Stati membri.

2. Allorché la Commissione propone al Consiglio, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della decisione 77/706/CEE, di fissare un obiettivo di riduzione differenziata per i prodotti petroliferi non sostituibili e per quelli sostituibili, essa tiene conto, oltre che dei criteri previsti dal precedente paragrafo 1, in particolare, « dei limiti imposti per ogni Stato membro dalle possibilità effettive di sostituzione esistenti nelle centrali elettriche e eventualmente in altri rami dell'industria, incluse le centrali degli autoproduttori, constatate in conformità dell'articolo 2.

3. Quando la Commissione propone al Consiglio, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della

decisione 77/706/CEE, di fissare un obiettivo di riduzione superiore al 10 % ed esteso ad altre forme di energia, essa tiene conto, oltre che dei criteri previsti dal precedente paragrafo 1, in particolare :

- della situazione globale dell'approvvigionamento energetico,
- della probabile durata delle difficoltà di approvvigionamento in petrolio greggio e in prodotti petroliferi,
- dei prelievi già effettuati sulle scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi degli Stati membri.

Articolo 4

Quando si applica l'articolo 1 della decisione 77/706/CEE, uno Stato membro può, invece di prendere misure per limitare il consumo, utilizzare la parte delle scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi che detiene in più delle scorte obbligatorie previste dalle direttive 68/414/CEE e 72/425/CEE.

Articolo 5

1. Le quantità risparmiate destinate ad essere ripartite tra gli Stati membri, in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione 77/706/CEE, sono calcolate applicando dei tassi di riduzione del consumo diversi per ciascuno degli Stati membri in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, della detta decisione.
2. Lo Stato membro, il cui tasso di riduzione del consumo supera la media comunitaria, ha un obbligo di attribuzione di un importo uguale alla differenza fra il consumo che avrebbe potuto mantenere se fosse stato applicato un tasso di riduzione uniforme per tutta la Comunità e il suo consumo ridotto in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, della detta decisione.
3. Lo Stato membro che deve ridurre il consumo in misura inferiore alla media ha diritto ad un'attribuzione uguale alla differenza fra il consumo ridotto in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, della detta decisione e il consumo che avrebbe potuto mantenere se fosse stato applicato un tasso di riduzione uniforme in tutta la Comunità.

Articolo 6

1. Le spese supplementari eventualmente provocate dalla ripartizione fra gli Stati membri dei quantitativi risparmiati in seguito all'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione 77/706/CEE, sono a carico delle parti che hanno beneficiato della ripartizione. La valutazione di tali spese supplementari è di competenza delle parti in causa.

2. In caso di contestazione concernente tali spese supplementari, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro, può indirizzare raccomandazioni o pareri agli Stati membri interessati.

Articolo 7

1. La Commissione può consultare le imprese che forniscono la Comunità di petrolio greggio e prodotti petroliferi allo scopo di ottenere delle informazioni di carattere generale nonché eventualmente l'adeguata assistenza tecnica in particolare per applicare l'articolo 1, paragrafo 3, della decisione 77/706/CEE, nelle condizioni previste dall'articolo 4 della decisione 78/890/CEE.

2. La Commissione notifica agli Stati membri, che prenderanno le opportune disposizioni in materia, i rispettivi diritti e obblighi di attribuzione a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione 77/706/CEE.

Articolo 8

Le informazioni relative al consumo di energia ripartito fra i principali prodotti e i vari settori di consumo sono desunte dalle risposte degli Stati membri alla Commissione, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1729/76.

Articolo 9

1. Le informazioni relative al consumo normale di petrolio greggio e di prodotti petroliferi sono desunte dalle risposte degli Stati membri alla Commissione, in applicazione dell'articolo 5 della decisione 78/890/CEE.
2. In caso di difficoltà nell'approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi, la Commissione può chiedere che queste informazioni siano comunicate a titolo di previsioni secondo le modalità da essa fissate ed utilizzando il modello in allegato.
3. La Commissione, per meglio apprezzare la situazione dell'approvvigionamento in particolare nel caso di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione 77/706/CEE, dopo aver consultato il gruppo previsto dalla direttiva 73/238/CEE, può chiedere agli Stati membri di comunicarle le informazioni previste dai precedenti paragrafi 1 e 2 per impresa.

Articolo 10

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, in conformità dell'articolo 2 e sulla base di un modello comune che

dovrà essere stabilito dalla Commissione, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elementi d'informazione che consentano di determinare le possibilità di sostituzione esistenti al 1° ottobre dello stesso anno.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione, dopo l'applicazione dell'articolo 1 della decisione 77/706/CEE, gli elementi d'informazione che consentano di determinare le possibilità di sostituzione esistenti a tale data.

Articolo 11

Non appena sarà entrato in vigore l'articolo 1 della decisione 77/706/CEE del Consiglio, gli Stati membri comunicheranno alla Commissione le misure adottate per ridurre il consumo dei prodotti petroliferi.

Articolo 12

Non appena ricevute tali informazioni, la Commissione ne comunica una sintesi al gruppo di cui all'articolo 3 della direttiva 73/238/CEE, in applicazione degli articoli 9, 10 e 11.

Articolo 13

Le informazioni trasmesse in applicazione della presente decisione hanno carattere riservato. Questa disposizione

non contrasta con la diffusione di informazioni generali o di sintesi che non contengono indicazioni individuali sulle imprese.

Articolo 14

La Commissione, su domanda di uno Stato membro, procederà, in consultazione con il gruppo previsto dall'articolo 3 della direttiva 73/238/CEE, all'esame dei problemi eventualmente sorti nell'applicazione della presente decisione per apportare al testo le modifiche necessarie alla luce dell'esperienza o di ogni eventuale cambiamento sostanziale nella struttura d'approvvigionamento in energia, in particolare nelle centrali elettriche di uno o più Stati membri.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1979.

Per la Commissione

Guido BRUNNER

Membro della Commissione

ALLEGATO

QUESTIONARIO MENSILE SULLA SITUAZIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO PETROLIFERO DELLA COMUNITÀ

I. NOTE ESPLICATIVE

A. Unità e fattori di conversione

a) Unità

Tutti i dati vanno espressi in migliaia di tonnellate, arrotondate al migliaio di tonnellate metriche più vicino.

b) Prodotti petroliferi e « petrolio greggio equivalente »

Tutti i prodotti petroliferi devono essere trasformati in « petrolio greggio equivalente », che si ottiene moltiplicando le quantità di prodotti petroliferi, espresse in tonnellate metriche, per il fattore di conversione 1,065.

c) Conversione dei barili in tonnellate metriche

Per trasformare i barili in tonnellate metriche, si divide per i fattori di conversione corrispondenti alle densità reali. Quando la conversione va fatta partendo dai barili/giorno, bisogna moltiplicare le unità per il numero dei giorni che conta il mese in questione.

d) Conversione dei metri cubi (chilolitri) in tonnellate metriche

Per trasformare i metri cubi in tonnellate metriche, si utilizzano i fattori di conversione corrispondenti alle densità reali.

B. Note concernenti il campo di applicazione geografica

- La produzione delle isole Færøer andrà inclusa nella produzione della Danimarca.
- La produzione del Suriname e delle Antille olandesi non va inclusa nella produzione dei Paesi Bassi.
- La produzione delle isole Canarie andrà inclusa nella produzione della Spagna.
- Le raffinerie dei Caraibi della tabella III comprendono le importazioni provenienti dalle Antille olandesi, dalle Bahamas, da Trinidad e Tobago.

II. DEFINIZIONI E NOTE ESPLICATIVE CONCERNENTI LE VARIE TABELLE**1. Produzione nazionale di petrolio greggio e di condensati di gas naturale (tabella I)**

Indicare le quantità di petrolio greggio e di condensati del gas naturale ⁽¹⁾ (ossia tutti i liquidi separati dal gas negli stabilimenti di trattamento del gas naturale) prodotto sul territorio nazionale, compresa la piattaforma continentale (off-shore). Queste quantità devono comprendere i condensati estratti dagli idrocarburi gassosi nelle unità di separazione.

2. Importazioni/esportazioni di petrolio greggio, di condensati di gas naturale e di prodotti di alimentazione di origine petrolifera (feedstock) (in provenienza/a destinazione dei paesi della Comunità e dei paesi terzi) (tabelle I, II e IV)

Le importazioni/esportazioni sono considerate avvenute alla data in cui esse varcano effettivamente le frontiere nazionali, indipendentemente dallo sdoganamento o meno del carico. Non devono tuttavia essere comprese le quantità in transito attraverso un terminale marittimo oppure che attraversano il territorio nazionale in un modo qualsiasi ed in particolare negli oleodotti (quanto precede vale anche per le importazioni/esportazioni di prodotti petroliferi). Per contro, le importazioni devono comprendere il petrolio importato, per trattamento per conto terzi e successiva riesportazione in zone soggette a dogana. Le riesportazioni del petrolio importato per essere trasformato in tali zone devono figurare tra le esportazioni.

Per *prodotti di alimentazione* si intende un prodotto o una combinazione di prodotti derivati dal petrolio e destinato a subire un ulteriore trattamento che non sia una miscelazione, per divenire uno degli ingredienti o più di una miscela e/o prodotti finiti. Le nafte non vanno considerate come prodotti di alimentazione.

3. Importazioni/esportazioni di prodotti petroliferi (in provenienza/a destinazione dei paesi della Comunità e dei paesi terzi) (tabelle I, III e V)

— Vedi punto 2.

— I prodotti petroliferi da prendere in considerazione sono i seguenti :

gas petroliferi liquefatti (GPL), nafte, benzine auto, carburanti per aviogetti, cherosene, gasoli/combustibili diesel, oli combustibili residui, lubrificanti e bitumi ⁽²⁾.

I buncheraggi marittimi internazionali non devono figurare al punto 5 della tabella I, ma vanno riportati separatamente (punto 9).

4. Livello delle scorte (tabella I)

Per livello delle scorte si intende tutto il petrolio esistente entro i confini del paese dichiarante, ad eccezione :

- del petrolio che si trova negli oleodotti, presso i dettaglianti e nelle stazioni di servizio ;
- delle giacenze non soggette a controlli amministrativi che sono detenute dai consumatori finali ;
- delle scorte costituite a fini militari.

5. Variazioni delle scorte (tabella I)

Sono uguali alla differenza fra il livello delle scorte alla fine del periodo e il livello delle scorte al suo inizio.

La variazione delle scorte per il mese prima del precedente (tabella I) è uguale alla differenza fra i dati definitivi (mese prima del precedente) di tale comunicazione e i dati definitivi (mese prima del precedente) della comunicazione precedente.

⁽¹⁾ Ertano: incluso.

⁽²⁾ Per le definizioni, vedi supplemento al bollettino « Statistiche dell'energia » 3/1976, pubblicato dall'Istituto statistico delle Comunità europee.

QUESTIONARIO MENSILE SULL'APPROVVIGIONAMENTO PETROLIFERO DELLA COMUNITÀ

TABELLA 1

CONSUMO DI PETROLIO GREGGIO (1) ED EQUIVALENTI (2)

Paese :

Mese corrente :

(in migliaia di t)

	Mese prima del precedente (M-2)	Mese precedente (M-1)	Mese corrente (M)	Mese successivo (M+1)	Mese dopo il successivo (M+2)
	Realizzazione	Provvisoria	Stima	Previsione	Previsione
1. Produzione interna (1)					
2. Importazioni di petrolio greggio (1)					
3. Importazioni di prodotti petroliferi (2)					
4. Esportazioni di petrolio greggio (1)					
5. Esportazioni di prodotti petroliferi (2)					
6. Livello delle scorte (3) a) Petrolio greggio (1) b) Prodotti petroliferi (2)					
7. Variazioni delle scorte (4) a) Petrolio greggio (1) b) Prodotti petroliferi (2)					
8. Totale (5)					
9. Buncheraggi (2) (6)					

(1) Compresi i condensati di gas naturale e i prodotti di alimentazione.

(2) Prodotti petroliferi convertiti in equivalente greggio al tasso di 1,065.

(3) Alla fine del mese.

(4) Differenza fra il livello delle scorte alla fine del mese e il livello alla fine del mese precedente.

(5) $8 = 1 + 2 + 3 - 4 - 5 - 7$.

(6) Buncheraggi per navi.

TABELLA II
IMPORTAZIONI DI PETROLIO GREGGIO ⁽¹⁾

Paese :

Mese corrente :

(in migliaia di t)

Paesi d'origine	Mese prima del precedente (M-2)	Mese precedente (M-1)	Mese corrente (M)	Mese successivo (M+1)	Mese dopo il successivo (M+2)
	Realizzazione	Provvisoria	Stima	Previsione	Previsione
Abu Dhabi					
Algeria					
Ecuador					
Indonesia					
Iran					
Irak					
Kuwait					
Libia					
Nigeria					
Qatar					
Arabia Saudita					
Emirati arabi uniti ⁽²⁾					
Venezuela					
Norvegia					
Regno Unito					
URSS					
Altri paesi dell'Europa orientale					
Cina					
Altri paesi					
Totale importazioni					

⁽¹⁾ Compreso il GNL e i prodotti di alimentazione.⁽²⁾ Ad eccezione di Abu Dhabi.

TABELLA III
IMPORTAZIONI DI PRODOTTI PETROLIFERI ⁽¹⁾

Paese :

Mese corrente :

(in migliaia di t)

Paesi d'origine	Mese prima del precedente (M-2)	Mese precedente (M-1)	Mese corrente (M)	Mese successivo (M+1)	Mese dopo il successivo (M+2)
	Realizzazione	Provvisoria	Stima	Previsione	Previsione
Belgio					
Danimarca					
R. f. di Germania					
Francia					
Irlanda					
Italia					
Lussemburgo					
Paesi Bassi					
Regno Unito					
Grecia					
Spagna					
Portogallo					
Norvegia					
Svezia					
Stati Uniti					
Bahrein					
Indonesia					
Iran					
Kuwait					
Arabia Saudita					
Venezuela					
URSS					
Altri paesi dell'Europa orientale					
Altri paesi					
Totale importazioni					

⁽¹⁾ Prodotti petroliferi convertiti in petrolio greggio, moltiplicando per il coefficiente 1,065.

TABELLA IV
 ESPORTAZIONI DI PETROLIO GREGGIO ⁽¹⁾

Paese :

Mese corrente :

(in migliaia di t)

Paesi di destinazione	Mese prima del precedente (M-2)	Mese precedente (M-1)	Mese corrente (M)	Mese successivo (M+1)	Mese dopo il successivo (M+2)
	Realizzazione	Provvisoria	Stima	Previsione	Previsione
Belgio					
Danimarca					
R. f. di Germania					
Francia					
Irlanda					
Italia					
Lussemburgo					
Paesi Bassi					
Regno Unito					
Grecia					
Spagna					
Portogallo					
Austria					
Svezia					
Svizzera					
Stati Uniti					
Altri paesi					
Totale esportazioni					

⁽¹⁾ Compresi il GNL e i prodotti di alimentazione.

TABELLA V
 ESPORTAZIONI DI PRODOTTI PETROLIFERI ⁽¹⁾

Paese :

Mese corrente :

(in migliaia di t equivalenti petrolio greggio) ⁽¹⁾

Paesi di destinazione	Mese prima del precedente (M-2)	Mese precedente (M-1)	Mese corrente (M)	Mese successivo (M+1)	Mese dopo il successivo (M+2)
	Realizzazione	Provvisoria	Stima	Previsione	Previsione
Belgio					
Danimarca					
R. f. di Germania					
Francia					
Irlanda					
Italia					
Lussemburgo					
Paesi Bassi					
Regno Unito					
Grecia					
Spagna					
Portogallo					
Austria					
Norvegia					
Svezia					
Svizzera					
Turchia					
Stati Uniti					
Altri paesi					
Totale esportazioni ⁽²⁾					

⁽¹⁾ Prodotti petroliferi convertiti in petrolio greggio, moltiplicando per il coefficiente 1,065.⁽²⁾ Ad eccezione dei buncheraggi delle navi.

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1979

che modifica gli allegati della direttiva 77/576/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro

(79/640/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/576/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 4, 5 e 6,

considerando che le disposizioni di cui agli allegati della suddetta direttiva in materia di segnaletica unitaria di sicurezza sul posto di lavoro richiedono un continuo adattamento al progresso tecnico ed allo sviluppo dei metodi di segnaletica internazionali ;

considerando che nell'allegato I non figurano ancora norme che regolano il rapporto tra dimensioni del segnale di sicurezza e distanza di percezione e che definiscono con precisione i valori cromatici e fotometrici dei materiali impiegati ; che in occasione dell'adozione della direttiva il Consiglio ha richiesto una tempestiva integrazione in materia ; che la necessaria integrazione dell'allegato I risponde all'attuale concezione della normalizzazione internazionale ;

considerando che appare necessario inserire nell'allegato II un nuovo simbolo destinato a segnalare la presenza di raggi laser ; che anche in questo caso ci si può rifare alla concezione massima della prassi internazionale ;

considerando che le disposizioni previste dalla presente direttiva sono conformi al parere espresso dal comitato per l'adeguamento della direttiva 77/576/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro al progresso

tecnico ed allo sviluppo dei metodi di segnaletica internazionali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Gli allegati della direttiva 77/576/CEE del Consiglio sono modificati come indicato negli articoli seguenti.

Articolo 2

L'allegato I è modificato come segue :

1. Al paragrafo 5, « configurazione dei segnali di sicurezza », è aggiunto il seguente punto 5.5 :

« 5.5. Dimensioni dei segnali

Per le dimensioni di un segnale, si raccomanda di osservare la seguente formula :

$$A \geq \frac{l^2}{2000}$$

dove « A » rappresenta la superficie del segnale espressa in m² e « l » la distanza misurata in metri, alla quale il segnale deve essere ancora riconoscibile.

Nota : La formula è applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri ».

2. Al paragrafo 5, « Configurazione dei segnali di sicurezza », è aggiunto il seguente paragrafo 6 :

« 6. PROPRIETÀ COLORIMETRICHE E FOTOMETRICHE DEI MATERIALI

Per quanto concerne le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali sono raccomandate le norme ISO e le norme della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE — Commission internationale de l'éclairage) ».


3. Il paragrafo 6, « Segnali di pericolo con giallo/nero », diviene paragrafo 7.

(1) GU n. L 299 del 7. 9. 1977, pag. 12.

Articolo 3

All'allegato II, punto 2, « Segnali di avvertimento » è aggiunto il segnale seguente :

« j)



Laserstråler
Warnung vor Laserstrahl
Laser beam
Rayonnements laser
Raggio laser
Laserstraal »

Articolo 4

Gli Stati membri curano l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1979.

Per la Commissione

Henk VREDELING

Vicepresidente

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1979

che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi

(79/641/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 78/1020/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis, e l'articolo 21 bis,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 78/1020/CEE, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis, e l'articolo 21 bis,

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibre⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 78/1020/CEE, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis, e l'articolo 20 bis,

vista la direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 78/692/CEE⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis, e l'articolo 40 bis,

considerando che, a causa dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche, alcune denominazioni botaniche impiegate nelle direttive relative alla commercializzazione delle sementi si sono rivelate erranee o di una autenticità dubbia ;

considerando che è opportuno adattare queste denominazioni a quelle normalmente ammesse in campo internazionale ;

considerando che è opportuno pertanto modificare le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE concernenti, rispettivamente, la commer-

cializzazione delle sementi di piante foraggere, di sementi di cereali, di sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi ;

considerando che alcune disposizioni delle dette direttive nonché della direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 78/55/CEE⁽⁸⁾, utilizzano la nozione di specie, determinando così il campo di applicazione di queste disposizioni ; che le modifiche apportate dalla presente direttiva alla nomenclatura sono senza influenza sull'interpretazione delle dette disposizioni ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di riproduzione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 66/401/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione delle piante foraggere, è modificata come segue :

1. All'articolo 2, paragrafo 1, parte A, lettera a), le denominazioni delle specie seguenti :

Agrostis canina L. ssp. *canina* Hyd. — Agrostide canina

Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl. — Avena altissima

Phleum bertolinii DC — Fleolo bulboso

Trisetum flavescens (L.) Pal. Beauv. — Avena bionda

sono sostituite da :

Agrostis canina L. — Agrostide canina

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et K. Presl. — Avena altissima

(1) GU n. L 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

(2) GU n. L 350 del 14. 12. 1978, pag. 27.

(3) GU n. L 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

(4) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

(5) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7.

(6) GU n. L 236 del 26. 8. 1978, pag. 13.

(7) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.

(8) GU n. L 16 del 20. 1. 1978, pag. 23.

Phleum bertolonii DC. — Fleolo bulboso

Trisetum flavescens (L.) Beauv. — Avena bionda

2. All'articolo 2, paragrafo 1, parte A, lettera b), le denominazioni delle specie seguenti :

Medicago varia Martyn — Medica varia

Onobrychis sativa Lam. — Lupinella

Pisum arvense L. — Pisello da foraggio

Trigonella foenumgraecum L. — Fieno greco

sono sostituite da :

Medicago x varia Martyn — Medica varia

Onobrychis viciifolia Scop. — Lupinella

Pisum sativum L. (partim) — Pisello da foraggio

Trigonella foenum-graecum L. — Fieno greco

3. All'articolo 2, paragrafo 1, parte A, lettera b), le denominazioni delle specie seguenti :

Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. — Favetta

Vicia faba L. var minor (Peters.) Bull — Favino

sono sostituite da :

Vicia faba L. (partim) — Favino

4. All'articolo 3, paragrafo 1, le denominazioni delle specie seguenti :

Medicago varia Martyn

Pisum arvense L.

sono sostituite da :

Medicago x varia Martyn

Pisum sativum L.

5. All'allegato I, punto 2 e punto 4, all'allegato II, parte I, punto 1, e all'allegato II, parte II, punto 1, la denominazione della specie seguente :

Pisum arvense

è sostituita da :

Pisum sativum

6. All'allegato II, parte I, punto 2 A, parte II, punto 2 A, e all'allegato III le denominazioni delle specie seguenti :

Agrostis canina ssp. canina

Medicago varia

Onobrychis sativa

Pisum arvense

sono sostituite da:

Agrostis canina

Medicago x varia

Onobrychis viciifolia

Pisum sativum

7. All'allegato II, parte I, punto 2 A, parte II, punto 2 A, e all'allegato III le denominazioni delle specie seguenti :

Vicia faba ssp. var. equina

Vicia faba var. minor

sono sostituite da :

Vicia faba

8. All'allegato II, parte I, punto 2 B, lettera e), le denominazioni delle specie seguenti :

Pisum arvense

Vicia faba spp.

sono sostituite da :

Pisum sativum

Vicia faba

Articolo 2

La direttiva 66/402/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, è modificata come segue :

1. All'articolo 2, paragrafo 1, parte A, le denominazioni delle specie seguenti :

Hordeum distichum L. — Orzo distico

Hordeum polystichum L. — Orzo polistico

sono sostituite da :

Hordeum vulgare L. — Orzo

2. All'articolo 2, paragrafo 1, parte A, le denominazioni delle specie seguenti :

Triticum aestivum L. — Frumento tenero

Triticum durum L. — Frumento duro

sono sostituite da :

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. —
Frumento tenero

Triticum durum Desf. — Frumento duro

3. All'allegato I, punto 5 B, lettera a), all'allegato II, punto 1 A, punto 2 A, e all'allegato III le denominazioni delle specie seguenti :

Hordeum distichum

Hordeum polystichum

sono sostituite da :

Hordeum vulgare

Articolo 3

La direttiva 69/208/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, è modificata come segue :

1. Le denominazioni seguenti sostituiscono le denominazioni elencate nell'articolo 2, paragrafo 1, parte A :

Arachis hypogaea L. — Arachide

Brassica juncea L. Czern. et Coss. in Czern. —
Senape bruna

Brassica napus L. ssp. *oleifera* (Metzg.) Sinsk. —
Colza

Brassica nigra (L.) W. Koch — Senape nera

Brassica rapa L. (partim) — Navette

Cannabis sativa L. — Canapa

Carum carvi L. — Cumino

Glycine max (L.) Merr. — Soia

Gossypium spp. — Cotone

Helianthus annuus L. — Girasole

Linum usitatissimum L. — Lino tessile, lino oleaginoso

Papaver somniferum L. — Papavero

Sinapis alba L. — Senape bianca

2. All'articolo 3, paragrafo 1, la denominazione della specie

Brassica campestris L. ssp. *oleifera* (Metzg.) Sinsk.

è soppressa.

La denominazione

Brassica rapa L. (partim)

è aggiunta dopo la denominazione

Brassica napus L. ssp. *oleifera* (Metzg.) Sinsk.

3. All'allegato I, punto 2, la denominazione della specie seguente :

Brassica napus oleifera

è sostituita da :

Brassica napus ssp. *oleifera*

4. All'allegato II, parte I, punto 3 A, la denominazione della specie *Brassica campestris* ssp. *oleifera*

è soppressa.

La denominazione

Brassica rapa

è aggiunta dopo la denominazione

Brassica napus ssp. *oleifera*

5. All'allegato III, la denominazione della specie seguente :

Brassica campestris spp. *oleifera*

è sostituita da :

Brassica rapa

Articolo 4

La direttiva 70/458/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, è modificata come segue :

1. All'articolo 2, paragrafo 1, parte A, le denominazioni delle specie seguenti :

Citrullus vulgaris L. — Anguria

Daucus carota L. ssp. *sativus* (Hoffm.) Hayek —
Carota

Petroselinum hortense Hoffm. — Prezzemolo

Pisum sativum L. (excl. *P. arvense* L.) — Pisello

Valerianella locusta (L.) Betcke (*V. olitoria* Polt.) —
Valeriana

Vicia faba major L. — Fava da orto

sono sostituite da :

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai —
Anguria

Daucus carota L. — Carota

Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A. W. Hill —
Prezzemolo

Pisum sativum L. (partim) — Pisello ad eccezione
del pisello da foraggio

Valerianella locusta (L.) Laterr. — Valeriana

Articolo 5

Vicia faba L. (partim) — Fava da orto

2. All'articolo 2, paragrafo 1, parte A, la denominazione della specie

Solanum lycopersicum L. (Lycopersicum esculentum Mill.) — Pomodoro

è soppressa.

La denominazione

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farwell — Pomodoro

è aggiunta dopo la denominazione :

Lactuca sativa L. — Lattuga

3. All'allegato II, punto 3, lettera a), e all'allegato III, punto 2, le denominazioni seguenti :

Citrullus vulgaris

Petroselinum hortense

Solanum lycopersicum

sono sostituite da :

Citrullus lanatus

Petroselinum crispum

Lycopersicon lycopersium

Le disposizioni della presente direttiva non ostano l'applicazione delle altre disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE e delle disposizioni della direttiva 70/457/CEE.

Articolo 6

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto dal 1° luglio 1980.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente